PERITI INDUSTRIALI online

giovedì 24 marzo 2016

RASSEGNA STAMPA

CODICE APPALTI

Nuovo Codice Appalti e allarme Geologi: mancanza di concorrenza nei servizi tecnici
www.lavoripubblici.it del 23/03/2016

RISPARMIO ENERGETICO

Il bonus del 65% al decollo
Italia Oggi Diritto & Fisco pag. 28 del 24/03/2016

Ecobonus, ok per il condominio:le regole per la cessione del credito
www.ediltecnico.it del 24/03/2016

Riqualificazione energetica in condominio, ecco come cedere il credito
www.edilportale.com del 24/03/2016

Ecobonus 65%: attivo il portale Enea per i lavori conclusi nel 2016
www.edilportale.com del 24/03/2016

Valvole termostatiche: poche mesi rimasti per adempiere all'installazione
www.ediltecnico.it del 24/03/2016

CASSAZIONE

Interventi su edifici storici, la competenza spetta agli architetti
www.edilportale.com del 24/03/2016

PROFESSIONI

Niente srls tra professionisti
Italia Oggi pag. 30 del 24/03/2016

Studi di settore verso l'abolizione per i professionisti
www.pmi.it del 23/03/2016

Attenzione ai giovani professionisti
Italia Oggi pag. 37 del 24/03/2016

PREVIDENZA

Gestioni separate, da brutti anatroccoli a cigni
Milano Finanza pag. 18 del 24/03/2016

Le Casse private, il governo e l'esposizione al <<rischio Paese>>
Corriere della Sera pag. 36 del 24/03/2016

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Nuovo Codice Appalti e allarme Geologi: mancanza di concorrenza nei servizi tecnici

23/03/2016

“Con il Nuovo Codice degli appalti potrebbe finire senza gara ben il 90% del mercato della geologia perché innalza da 40 a 150 mila euro il tetto per la trattativa privata nei servizi di progettazione, riducendo il numero di operatori da invitare da 5 a 3. Dunque ci sarà una **mancanza di concorrenza nell’affidamento dei servizi tecnici soprattutto riguardo alla geologia**”.

Interviene con decisione sullo schema di decreto legislativo relativo al Nuovo Codice dei contratti **Raffaele Nardone**, componente del **Consiglio Nazionale dei Geologi** (CNG) aggiungendo che “Il nuovo codice degli appalti è frutto dell’ossessione della semplificazione, sembra che lo sviluppo del nostro Paese sia legato ai percorsi di semplificazione che la Pubblica Amministrazione deve mettere in campo. Nell’esprimere piena condivisione dell’impianto politico e culturale del nuovo codice **non possono essere sottaciute le forti criticità presenti nel provvedimento**”.

Le perplessità di Nardone riguardano anche i progettisti interni alla pubblica amministrazione che “potranno continuare ad essere sprovvisti dell’iscrizione ad un Ordine professionale essendo sufficiente la sola abilitazione e, di conseguenza, non dovranno ottemperare al requisito dell’aggiornamento professionale obbligatorio”

ma, anche, la mancanza all'interno del nuovo Codice dei contratti di un capitolo specifico dedicato ai servizi di ingegneria e architettura.

LE CONTRADDIZIONI

Per quanto concerne le questioni specifiche relative alla geologia, il Consigliere Nardone aggiunge: "Se, l'aver inserito le indagini geologiche già nella fase della progettazione di fattibilità aveva lo scopo di porre a base di gara un progetto di qualità e ridurre le varianti, **non si comprende come mai tra gli obiettivi della progettazione non viene posta l'attenzione sulla compatibilità geologica, idrogeologica e geomorfologica**" e per quanto concerne i controlli in fase di esecuzione e l'incentivo 2% precisa che: "Nell'articolo specifico che riguarda i controlli in fase di esecuzione, si parla di verifiche relativamente alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica ecc. ecc., Non si fa nessun riferimento alla verifica del recepimento in fase di esecuzione delle prescrizioni di carattere geologico, geotecnico o idraulico, quasi sempre presenti nei progetti. Auspicavamo che con il trasferimento dell'incentivo del 2 per cento per i dipendenti della pubblica amministrazione dalla progettazione alla fase di programmazione e predisposizione delle gare ed a quella di controllo, venisse fissato un limite anche sulla progettazione intera".

I PUNTI DI FORZA DEL NUOVO CODICE

Per i geologi i punti di forza del nuovo Codice dei contratti sono : "**Il principio che le gare vengono aggiudicate sulla base di criteri di qualità del progetto con il superamento del principio massimo ribasso**. I progetti andranno a gara con le indagini geologiche già nella fase preliminare; questo aspetto seppur nel principio condivisibile perché mira a ridurre le varianti e a porre a base di gara un progetto di qualità conserva delle insidie e, pertanto, merita il dovuto approfondimento. (Nella fase preliminare, le stazioni appaltanti sono in fase di richiesta dei finanziamenti quindi non ci sono risorse finanziarie sufficienti per adeguate campagne di indagine)".

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi
Giovedì 24 Marzo 2016
Diritto & Fisco

Tutto pronto per le domande relative ai lavori di riqualificazione energetica

Il bonus del 65% al decollo

Dall'Enea il portale ad hoc per la documentazione

di Cinzia De Stefanis

Tutto pronto per la detrazione del 65% per i lavori di riqualificazione energetica degli immobili. Dal 22 marzo è infatti attivo sul sito dell'Enea il portale http://finanziaria2016.enea.it/ per usufruire beneficio, trasmettendo la documentazione tecnica per fruire della detrazione per i lavori di risparmio energetico conclusi nel 2016. L'Enea precisa che «attualmente il sito non può accettare l'inserimento di documentazione relativa agli interventi di building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti), poiché siamo in attesa di indicazioni operative da parte dei ministeri e degli enti preposti». Resterà attivo anche il sito relativo all'anno fiscale 2015 (disponibile all'indirizzo http://finanziaria2015.enea.it/), per consentire sia l'invio delle ultime pratiche relative al 2015 sia le eventuali modifiche di quanto già precedentemente trasmesso. Fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti: con la legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state prorogate fino a tale data sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi), l'installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Dal 1° gennaio 2017 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia. Con la legge di Stabilità 2016 l'agevolazione è prevista anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

© Riproduzione riservata

Il beneficio va anche agli incapienti

Bonus fiscale sulla riqualificazione dei condomìni anche per gli incapienti. Chi, avendo un reddito basso e quindi un'imposta netta pari a zero per il 2015, non riuscirebbe in condizioni normali a fruire della detrazione del 65% per le opere «green» realizzate sulle parti comuni degli edifici, potrà cedere il credito all'impresa che esegue lavori di risparmio energetico. Ottenendo in questo modo uno «sconto» di pari importo. La volontà del contribuente deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione o da specifica comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere tramite l'amministratore a comunicarla ai fornitori. L'impresa che riceve e accetta il credito fiscale potrà utilizzarlo in compensazione in dieci anni, a partire dal 10 aprile 2017 con possibilità di riporto in avanti (ma non di rimborso) della quota non utilizzata. È quanto stabilisce un provvedimento approvato ieri dall'Agenzia delle entrate, che dà attuazione al comma 74 della legge n. 208/2015.

La manovra di Stabilità ha infatti introdotto la possibilità, per i soggetti che ricadono nella no tax area per effetto delle detrazioni Irpef sui redditi da lavoro previsti dagli articoli 11 e 13 del Tuir, di trasferire all'impresa il credito d'imposta a titolo di pagamento della quota di spese a proprio carico. Il meccanismo opera solo per gli oneri sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. L'Agenzia ha tuttavia precisato che la cessione può riguardare anche le fatture pagate quest'anno ma riferite a lavori iniziati in annualità precedenti. È bene precisare che possono avvalersi del beneficio solo le persone fisiche che si trovano in una situazione di incapienza Irpef per effetto delle detrazioni sui redditi da lavoro (dipendente o autonomo) o da pensione, e non anche per altre tipologie di sgravi (spese mediche ecc.).

Al fine di garantire i necessari controlli, il provvedimento dispone alcuni obblighi di comunicazione dati al fisco. In particolare, il condominio dovrà trasmettere in via telematica alle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La scadenza è fissata al 31 marzo 2017. I dati viaggeranno tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline. L'adempimento potrà essere effettuato direttamente dall'amministratore condominiale o attraverso un intermediario. In ogni caso il fornitore dovrà essere informato dell'avvenuto invio (in assenza del quale la cessione del credito sarà ritenuta inefficace dagli uffici). Laddove le verifiche facessero emergere la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condominio, l'Agenzia procederà nei confronti di quest'ultimo per il recupero. Qualora invece emergesse l'indebita fruizione del bonus, l'atto di accertamento sarà indirizzato alla ditta fornitrice. Un'apposita risoluzione delle Entrate istituirà il codice tributo da indicare nel modello F24 per fruire del credito d'imposta.

Valerio Stroppa

IO ONLINE Il provvedimento sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Edil Tecnico Quotidiano online per professionisti tecnici

24 marzo 2016, 09:16

Ecobonus, ok per il condominio: le regole per la cessione del credito

UFFICIALE: l'Ecobonus è disponibile e fruibile anche per i condòmini e per coloro che rientrano nella "no tax area". Gli utenti/contribuenti che rientrano all'interno della "no tax area" (coloro che […]

UFFICIALE: l'**Ecobonus** è disponibile e fruibile anche per i **condòmini** e per coloro che rientrano nella "no tax area".

Gli utenti/contribuenti che rientrano all'interno della "no tax area" (coloro che non versano l'IRPEF, perché non oltrepassano il primo sbarramento di reddito minimo, oppure i possessori di redditi esclusi dall'imposizione IRPEF per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal TUIR), non devono più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la **riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016**. È infatti ora possibile la **cessione dell'Ecobonus agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori** o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.

La disposizione, introdotta mediante la **Legge di Stabilità 2016**, fa riferimento esclusivo alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda del 65%.

Cessione Ecobonus condominio: come fare?

Ma come fare per ottenere il Bonus? A spiegarlo è il **Provvedimento 43434 dell'Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016**: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla **delibera assembleare** che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta **accettazione del credito a titolo di pagamento** di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.

Al fine di rendere efficace tutta l'operazione, **il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate** con il canale Entratel o Fisconline contenente:
1. il totale della **spesa sostenuta nel 2016** per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
2. l'elenco dei **bonifici effettuati** per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno;
3. il **codice fiscale dei fornitori cessionari del credito** e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Leggi l'**opinione di Ermete Realacci** (presidente della Commissione Ambiente alla Camera) in merito a tale misura.

Le istruzioni per i fornitori

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in **compensazione in 10**

rate annuali di pari importo, a partire dalla seguente data: **10 aprile 2017**. La quota del credito non fruita nell'anno sarà utilizzabile negli anni successivi e non potrà essere chiesta a rimborso.

Il **modello F24** per la compensazione dovrà essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. Sarà l'Agenzia delle entrate, con apposita risoluzione, ad istituire il codice tributo per l'uso del credito d'imposta da indicare nell'F24.

Vai alla **Pagina speciale** dedicata all'**Ecobonus 65%** per la riqualificazione energetica.

Di fatto, tale meccanismo di cessione del credito spalanca i cancelli della **detrazione per la riqualificazione energetica** anche ai contribuenti che orbitano nella "no tax area", i quali **potranno farla valere come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali**.

I lavori in condominio

Pubblicato da **Redazione Tecnica** il **24/03/2016** in EDILIZIA

Tags: condominio, ecobonus 65, legge di stabilità 2016, riqualificazione energetica

Indirizzo dell'articolo originale: http://www.ediltecnico.it/38983/ecobonus-ok-per-condominio-regole-per-cessione-credito/

NORMATIVA

Riqualificazione energetica in condominio, ecco come cedere il credito

di Rossella Calabrese
il 24/03/2016

Pronte le regole per i contribuenti che rientrano nella 'no tax area' che vogliono fruire dell'ecobonus 65%

8 Consiglia Tweet 1 1 Commenti 0

24/03/2016 - Con il **Provvedimento 43434 del 22 marzo 2016** l'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le regole per consentire ai contribuenti che rientrano nella 'no tax area' di usufruire dell'ecobonus 65% attraverso la cessione del credito corrispondente ai fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni, come parte del pagamento dovuto.

Tale possibilità è prevista a partire da quest'anno dall'articolo 1, comma 74, della **Legge di Stabilità 2016**, ma attendeva le istruzioni delle Entrate per poter diventare effettiva.

La disposizione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati **sulle parti comuni degli edifici**, per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda del 65%.

I contribuenti che ricadono nella **"no tax area"**, cioè i possessori di redditi esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir, normalmente non possono fruire di tale agevolazione, che spetta solo fino a concorrenza dell'imposta lorda.

Con la cessione del credito, invece, la detrazione per la riqualificazione energetica **apre anche a questi contribuenti**, che possono farla valere come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.

Come optare per la cessione del credito

La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.

Per rendere efficace tutta l'operazione, il condominio è tenuto a **trasmettere entro il 31 marzo 2017** un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il condominio, inoltre, è tenuto a **comunicare ai fornitori** l'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Come i fornitori utilizzano il credito

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in **compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017**. La quota del credito non fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Il **modello F24** per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L'Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l'uso del credito d'imposta da indicare nell'F24.

Scarica la Guida di Edilportale all'Ecobonus 65%

I commenti

"Positivo che siano uscite, **seppur in ritardo come avevo ricordato in una interrogazione al Mef** presentata insieme ai colleghi Misiani e Braga, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate". "Mi auguro che ora i condomini

possano sfruttare questo nuovo strumento. È comunque evidente che sarà necessario un suo prolungamento per renderlo efficace". Così **Ermete Realacci**, Presidente della Commissione Ambiente della Camera.

© Riproduzione riservata

Facebook Comments Plugin

RISPARMIO ENERGETICO

Ecobonus 65%: attivo il portale Enea per i lavori conclusi nel 2016

di Alessandra Marra
il 24/03/2016

0 Commenti

La documentazione per gli interventi di building automation sarà accettata solo dopo le indicazioni del Ministero

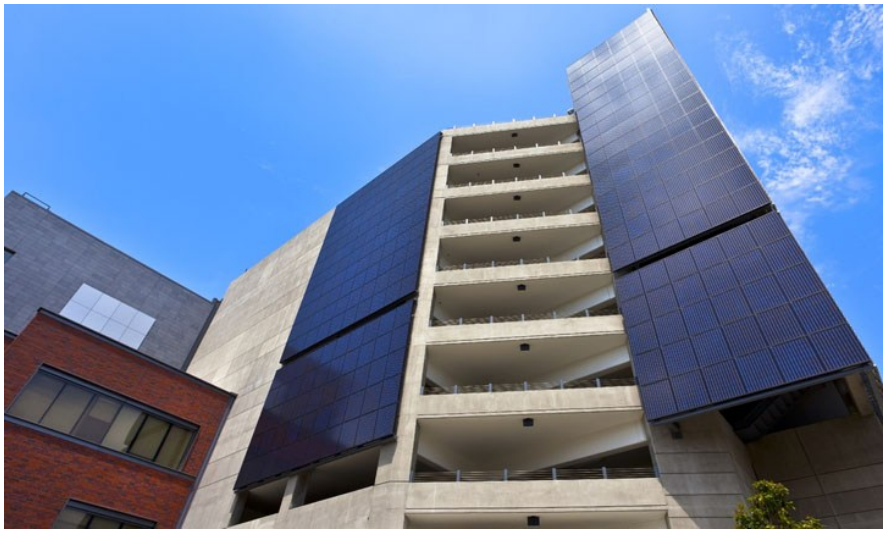

24/03/2016 – Attivo il **portale ENEA 2016**, il sito dedicato all'invio telematico della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente terminati nel 2016.

L'Enea però precisa che per il momento "il sito **non può accettare** l'inserimento di documentazione relativa agli **interventi di "building automation"** (dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti)" poiché in attesa di indicazioni operative da parte dei Ministeri e degli enti preposti.

Ecobonus 65%: i lavori detraibili

La **Legge di Stabilità 2016,** che ha prorogato le **detrazioni fiscali del**

Questo sito utilizza i cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo in conformità con i *Termini d'uso.*

l'installazione e la messa in opera di sistemi domotici per il controllo del riscaldamento, della produzione di acqua calda e della climatizzazione nelle unità abitative.

I dispositivi devono:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di **regolazione degli impianti**;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e **la programmazione** settimanale degli impianti da remoto.

La **detrazione Irpef del 65%** riguarda anche gli interventi di:

Riqualificazione globale degli edifici esistenti: deve portare a un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del **DM 11 marzo 2008** (come modificato dal **DM 26 gennaio 2010**). In questo caso, il tetto del risparmio ottenibile è pari a 100 mila euro.

Interventi sugli involucri degli edifici, vale a dire strutture opache verticali, coperture, pavimenti, finestre e infissi, comprese le demolizioni e ricostruzioni eventualmente connesse con la loro realizzazione che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all'Allegato B del **DM 11 marzo 2008**. L'agevolazione massima per questi lavori arriva a 60 mila euro.

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche in questo caso, la detrazione massima ottenibile è 60 mila euro.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Rientrano in questo gruppo la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in **impianti centralizzati**, con contabilizzazione del calore, e l'applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati. È invece esclusa la trasformazione dell'impianto da centralizzato ad autonomo. Questi interventi danno diritto ad una detrazione massima di 30 mila euro.

Interventi di adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003).

Scarica la GUIDA AL 65% DI EDILPORTALE

Ecobonus 65%: a quali edifici si applica

Ricordiamo che la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta per gli edifici in **tutte le categorie catastali**, compresi quelli strumentali, a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest'ultima condizione non vale per l'installazione dei pannelli solari. Se nell'intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l'agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente.

Anche i lavori sulle parti comuni dei **condomìni** usufruiscono dell'Ecobonus, ma **dal 1° gennaio 2016** questi interventi avranno una nuova leva perché **i condòmini incapienti potranno cedere la loro quota** di detrazione alle imprese che praticheranno uno sconto corrispondente.

© Riproduzione riservata

Edil Tecnico Quotidiano online per professionisti tecnici

24 marzo 2016, 08:45

Valvole termostatiche: pochi mesi rimasti per adempiere all'installazione

Entro il 31 dicembre 2016 nel nostro Paese sarà obbligatorio installare le valvole termostatiche in tutte le case, al fine di contenere la spesa energetica delle nostre case. L'obbligo è […]

Entro il **31 dicembre 2016** nel nostro Paese sarà obbligatorio installare le **valvole termostatiche** in tutte le case, al fine di **contenere la spesa energetica** delle nostre case. L'obbligo è stato introdotto mediante la direttiva europea 2012/27/UE.

Cosa accade in caso di mancata installazione entro i termini previsti? Ci sono le **sanzioni**, oscillanti tra i 500 e i 2500 euro, a seconda delle disposizioni previste dalle diverse Regioni.

Cosa sono le valvole termostatiche

Ma cosa sono le valvole termostatiche? Si tratta di **dispositivi meccanici di termoregolazione** che, installati sui termosifoni, permettono una ripartizione del calore tra le varie stanze di un appartamento, escludendo automaticamente il termosifone una volta che abbia raggiunto la temperatura impostata, regolata su un valore compreso tra 0 e 5.

Le valvole termostatiche si configurano di fatto come il **mezzo a disposizione delle famiglie per regolare autonomamente i propri consumi**.

Per una maggiore conoscenza nell'utilizzo delle valvole termostatiche la nostra redazione aveva interpellato alcuni esperti della materia, tra cui Manuel Moro, direttore di Klimit, azienda veneta molto attiva nel settore della termoidraulica e della climatizzazione. "**Le valvole termostatiche** – spiega Moro – ove correttamente installate, **agiscono sul singolo radiatore di riferimento consentendo una diversa regolazione della temperatura per ciascun locale**. Il funzionamento è relativamente semplice: sulla testa della valvola termostatica si imposta il valore di temperatura desiderato. Ogni volta che c'è del calore in eccesso essa ne chiede meno all'impianto di riscaldamento, che entra così in funzione solo quando serve. Ecco quindi perché le valvole consentono di risparmiare sui costi di riscaldamento".

Leggi l'articolo **Le valvole termostatiche: criteri per la scelta corretta**.

L'installazione delle valvole termostatiche

È bene tenere presente inoltre che **le valvole termostatiche devono essere installate su tutti i radiatori presenti nell'abitazione**. L'impianto di riscaldamento è un circuito chiuso, pertanto ogni componente influisce sul comportamento dell'altro. "Un singolo radiatore senza valvola termostatica lavorerebbe infatti in modo errato e non conforme rispetto agli altri con valvole termostatiche installate, avendo quindi ripercussioni negative sull'intero impianto condominiale" prosegue Moro.

Ma quanto costano le valvole termostatiche nel nostro Paese? Scoprilo nell'articolo **Valvole termostatiche obbligatorie: i prezzi in Italia**.

In Italia è il d.lgs. 102/2014 lo strumento di legge che ha provveduto a recepire la Energy Efficiency Directive 27/2012/EU (come affermato in apertura), imponendo proprio come data ultima per l'implementazione negli **impianti di riscaldamento centralizzato** della contabilizzazione individuale del calore il 31 dicembre 2016. Per approfondire il tema sotto molteplici profili **Maggioli Editore** organizza il ciclo di seminari intitolato **La contabilizzazione e la termoregolazione del calore e dell'acqua**. Il seminario si distribuirà attraverso 3 tappe: **Genova** (3 maggio), **Padova** (11 maggio), **Milano** (19 maggio).

Pubblicato da **Redazione Tecnica** il **24/03/2016** in EFFICIENZA ENERGETICA

Tags: contabilizzazione calore, valvole termostatiche

Indirizzo dell'articolo originale: http://www.ediltecnico.it/38976/valvole-termostatiche-pochi-mesi-rimasti-per-adempiere-allinstallazione/

---

edilportale
il portale di riferimento dell'edilizia

NORMATIVA

Interventi su edifici storici, la competenza resta agli architetti

di Paola Mammarella
il 24/03/2016

Cassazione: gli ingegneri possono occuparsi della parte tecnica che non implica valutazioni artistiche e culturali

24/03/2016 – Resta agli architetti la competenza degli interventi sugli edifici storici e artistici. Gli ingegneri, d'altro canto, possono occuparsi della parte tecnica che non richiede scelte culturali.

Se la ripartizione dei margini d'azione dei progettisti sugli immobili di pregio sembrava definitiva, la Cassazione, con la sentenza 3915/2016, ha ribadito che la normativa italiana rispetta le direttive europee sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e professionali e non crea discriminazioni nell'accesso alle opportunità lavorative.

Viene quindi confermata la **suddivisione delle competenze** affermata nel 2014 dal Consiglio di Stato. La decisione dei giudici non era piaciuta ad

Questo sito utilizza i cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo in conformità con i *Termini d'uso.*

lamentando l'inadeguatezza delle norme italiane. Norme che, però, la Corte di Cassazione ha confermato bocciando le richieste degli ingegneri.

Competenze di architetti e ingegneri, la normativa italiana

Sotto accusa è finito l'articolo 25 del **Regio Decreto 2537/1925**, che regolamenta le professioni di ingegnere e di architetto. La norma stabilisce che tanto l'ingegnere quanto l'architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di estimo. Invece, le opere di edilizia civile che presentano rilevante **carattere artistico**, così come il restauro e il ripristino degli edifici storico artistici, rientrano nelle **competenze** dell'architetto, anche se l'ingegnere può svolgere la parte tecnica.

La disposizione sembra chiara, ma nel tempo ha dato vita a diversi contenziosi. Nell'ultimo periodo si è inoltre diffusa l'idea che gli ingegneri italiani sarebbero **discriminati** rispetto a quelli stranieri perché a questi ultimi sarebbe consentito occuparsi di immobili storici e artistici, mentre agli ingegneri italiani no.

Competenze di ingegneri e architetti, le spiegazioni della Cassazione

Sulla base di quanto già espresso da precedenti pronunce, la Cassazione ha spiegato che la normativa italiana è compatibile con il reciproco riconoscimento, previsto a livello europeo, dei titoli e dei diplomi del settore dell'architettura e che i Paesi membri non sono obbligati a porre l'architettura e l'ingegneria civile su un **piano di parità** per l'accesso alla professione di architetto.

Del resto, hanno sottolineato i giudici, solo in tre Paesi europei (Belgio, Grecia e Portogallo) i titoli di architetto e ingegnere civile coincidono, mentre in generale per svolgere la professione di architetto bisogna dimostrare il possesso di una **adeguata preparazione** in storia dell'arte, restauro e risanamento dei beni tutelati.

Fatte queste premesse, la Cassazione ha affermato che non tutti gli interventi sugli immobili storici e artistici devono essere affidati agli architetti. Della **parte tecnica**, collegata all'edilizia civile e senza implicazioni sugli aspetti culturali, possono infatti occuparsene gli ingegneri.

© Riproduzione riservata

Il Consiglio nazionale del notariato sostiene la tesi opposta rispetto ai commercialisti

Niente srls tra professionisti

Una società non può essere costituita in srl semplificata

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Niente srl semplificata per i professionisti.

Il Consiglio nazionale notarile ha diffuso ieri una nota in materia di società tra professionisti, sostenendo che una società tra professionisti non può essere costituita nella forma di srl semplificata. I notai si smarcano così dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (parere n. 262 del 14 marzo 2016), il quale ritiene che, visto il riferimento dell'articolo 10 della legge 183 del 2011 alle società regolate dai titoli V e VI del libro V del codice civile, anche la società a responsabilità limitata semplificata (articolo 2463-bis, codice civile), possa esser utilizzata quale schema di riferimento: secondo il Cndcec (si veda *ItaliaOggi* di ieri) l'inderogabilità delle clausole del modello standard stabilita dal comma 3 dell'articolo 2463-bis non preclude l'utilizzabilità del modello.

Con le note critiche diffuse ieri i notai ricordano il comma 3 dell'art. 2463-bis, codice civile esclude la possibilità di integrare lo statuto della srl semplificato, al modello legale non possono essere aggiunte clausole e quelle previste dal codice non possono essere cambiate. In sostanza l'atto costitutivo non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore e che è riprodotto nel regolamento ministeriale, né le parti possono inserirvi clausole integrative.

Invece la legge 183/2011, all'articolo 10, comma 4 il comma 4, impone per le Stp clausole diverse da quelle previste dal codice civile per la srl semplificata. Tra queste clausole specifiche si possono ricordare l'indicazione dell'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e la riserva della qualità di socio ai professionisti e ai non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento, con la predeterminazione della maggioranza societaria in capo ai professionisti. Non solo: il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Altre clausole ad hoc per le Stp sono quelle relative alle modalità di esecuzione dell'incarico professionale con opzione della scelta del professionista a favore dell'utente e la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale ed, infine, l'esclusione dalla società del socio cancellato dall'albo professionale. Queste clausole (diverse da quelle del modello standard) impediscono la costituzione di una Stp in forma di srl semplificata. Ai professionisti rimane la possibilità di costituire una Stp in forma di srl con capitale compreso tra 1 e 10.000 euro (in quanto appunto le srl rientrano tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla legge 183/2011), e tale legge non richiede requisiti speciali relativi all'importo minimo del capitale sociale.

Studi di Settore verso l’abolizione per i Professionisti

Entro l'estate riforma degli studi di settore, che verranno aboliti per i professionisti: l'annuncio del viceministro all'Economia, le richieste dei commercialisti.

Barbara Weisz - 23 marzo 2016

Il Governo intende **abolire** gli **studi di settore** per i **professionisti**, considerandoli uno strumento superato: il viceministro dell’Economia, Luigi Casero, lo ha annunciato davanti alla platea dei commercialisti riuniti a Torino per il convegno nazionale su Fisco e partecipate. Gli studi di settore, ha spiegato Casero,

> «hanno aiutato molto l’adesione spontanea alle richieste fiscali, ma come tutti gli strumenti che invecchiano hanno bisogno di un restyling».

E il governo sta preparando una proposta organica di **riforma** entro l’estate.

=> Studi di settore 2016: modelli, istruzioni, novità

L’obiettivo è quello di favorire il rilancio delle professioni, penalizzate dalla crisi economica. Fra i capitoli ancora da risolvere, quello delle coperture finanziarie. In generale, il viceministro sottolinea la strategia dell’esecutivo all’insegna di un **alleggerimento della pressione fiscale** che vada di pari passo con la **sburocratizzazione**.

Fra le misure su cui si punta maggiormente, c’è quella relativa alla **fatturazione elettronica**, già obbligatoria verso la PA e che dal 2017 viene incentivata anche fra privati.

Fra le richieste dei **commercialisti**, una legge per la pax agostana dagli adempimenti (sospensione dei termini nel mese di agosto), che non renda necessario intervenire con proroghe anno per anno, e la deducibilità delle spese per la formazione professionale continua.

ItaliaOggi Sette

Giovedì
24/03/2016

VERBARO: COLMARE IL GENDER PAY GAP

Attenzione ai giovani professionisti

In Europa, secondo l'Eurostat, quasi 3,7 milioni di imprese sono classificate all'interno delle attività professionali, scientifiche e tecniche, un settore che dà lavoro a 11 milioni di persone e che genera 560 milioni di euro in termini di valore aggiunto. Bastano questi numeri per comprendere come e quanto si sia esteso il perimetro economico delle professioni all'interno dell'Unione europea. Ciononostante si continua a guardare al mondo professionale come a un settore chiuso, protetto, indifferente alle spinte evolutive del mercato. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. Dopo il varo delle linee d'azione per sostenere le professioni liberali da parte della Commissione europea, i liberi professionisti sono entrati nell'agenda politica di Bruxelles che, nell'ambito del «Pacchetto di investimenti sociali» per la crescita e la coesione, ha individuato alcune misure di sostegno a favore dei professionisti in Europa. «Educazione all'imprenditorialità, apertura dei mercati internazionali, accesso al credito e riduzione degli oneri amministrativi e burocratici sono i cardini su cui si incentra l'azione dell'Unione europea per favorire lo sviluppo dei liberi professionisti», ha spiegato Francesco Verbaro, docente della Scuola superiore della pubblica amministrazione, intervenuto al seminario di Confprofessioni a Frascati. «Per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 e quindi una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le istituzioni comunitarie hanno varato una serie di interventi che coinvolgono direttamente le attività professionali e il lavoro autonomo: il Pacchetto occupazione, il libro bianco per le pensioni, la Garanzia Giovani e da ultimo il pacchetto di investimenti sociali prevedono investimenti specifici nelle qualifiche e competenze professionali». E in Italia? Anche nel nostro Paese qualcosa si sta muovendo. «Finalmente si comincia a guardare al mondo del lavoro autonomo e professionale come un settore economico al pari degli altri», ha sottolineato Verbaro. «Ma ci sono ancora parecchi ostacoli da superare e sicuramente il gender pay gap è uno dei primi problemi che va affrontato per garantire la stabilità del sistema». Se da un lato, infatti, si registra un calo degli iscritti alle Casse di previdenza private soprattutto nella fascia d'età compresa tra i 25 e i 45 anni; dall'altro si osserva a un incremento della popolazione tra i 55 e gli 80 anni. Parallelamente, si assiste a una contrazione dei redditi medi soprattutto per i giovani professionisti. Secondo le ultime statistiche, nel 2014 un giovane professionista (25-30 anni) guadagna in media circa 12.500.000 euro lorde all'anno, mentre i redditi più elevati si concentrano nella fascia d'età compresa tra i 50 e i 65 anni (47-50 mila euro lordi annui). «Serve un intervento sulle nuove generazioni, che rischiano di rimanere per molti anni con redditi molto bassi» ha spiegato Verbaro. «Occorre aiutarli a crescere, a trasformarsi in innovatori in un mercato in continua evoluzione e accompagnarli nella sfida del mercato digitale. Dobbiamo aumentare la loro competitività, affrontare il divario territoriale dei redditi e disegnare intorno a loro un welfare forte in un mondo che ha già sperimentato con le Casse e con il sistema della bilateralità forme innovative e di protezione che garantiscono una leva per crescere».

MF

Quotidiano

Data 24-03-2016
Pagina 18
Foglio 1

Gestioni separate, da brutti anatroccoli a cigni

A volte succede che il brutto anatroccolo si trasformi in un bellissimo cigno. E non solo nelle fiabe. In materia previdenziale, succede con la vituperata gestione separata Inps, spesso criticata come un meccanismo perverso o addirittura una frode ai lavoratori perché senza un certo numero di contributi versati (5 anni o 20 anni a seconda delle condizioni) non consente di maturare un diritto alla pensione e i relativi contributi versati rischiano di essere a fondo perduto. Invece la gestione separata ha rivelato pochi giorni fa prospettive sorprendenti, particolarmente interessanti per chi si trova in questo momento senza lavoro e teme di non riuscire a maturare i requisiti per il pensionamento.

Con una circolare diffusa il 18 novembre, infatti, l'Inps ha precisato che il lavoratore iscritto alla gestione separata, quindi colui che ha versato anche solo un mese di contribuzione, se ha versato altri contributi in altre gestioni (per esempio lavoro dipendente o lavoro autonomo; sono esclusi però i versamenti nelle casse dei liberi professionisti), può chiedere il pensionamento con le regole della gestione separata sommando (tecnicamente si parla di computo o totalizzazione) i contributi versati nelle varie gestioni. L'Inps precisa che si applica anche il regime della salvaguardia, cioè se il lavoratore, sommando i diversi spezzoni contributivi, ha maturato i requisiti per il pensionamento prima dell'entrata in vigore della legge Fornero, potrà andare in pensione con i requisiti più favorevoli allora vigenti. Il computo si applica a chi ha qualche contributo versato prima del 1995, altrimenti si applica la totalizzazione: l'unica differenza è che nel primo caso la quota retributiva va convertita nel contributivo, mentre nel secondo non ci sono versamenti calcolati con il retributivo.

Occorre naturalmente che in qualche modo si raggiungano i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità, di invalidità o indiretta ai superstiti. Nel primo caso, per esempio, occorre avere 64 anni e 9 mesi per le donne e 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 20 anni di contributi versati, oppure cinque anni di contributi e 70 anni e tre mesi di età per entrambi i sessi. Nel secondo caso (pensione anticipata) i requisiti sono di 42 anni e sei mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, indipendentemente dall'età, oppure 20 anni di lavoro e 63 anni e tre mesi di età.

C'è evidentemente anche un rovescio della medaglia, ed è costituito dal fatto che il lavoratore sommando spezzoni contributivi diversi, si vedrà calcolata tutta la pensione con il metodo contributivo, di solito meno favorevole del retributivo o del sistema misto. Inoltre questa possibilità è esclusa per chi dovrebbe cumulare versamenti alla gestione separata Inps e versamenti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Resta tuttavia un'opportunità interessante per chi, magari anche con pochi versamenti alla gestione separata, riesce a maturare il diritto alla pensione.

Un'opzione che, fino a poco tempo fa non era ritenuta possibile, oppure era concessa solo grazie a un ricongiungimento oneroso, oppure a condizione di avere un certo numero di anni di contributi versati.

(riproduzione riservata)

CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano

Data 24-03-2016
Pagina 36
Foglio 1

La Lente

di **Isidoro Trovato**

Le Casse private, il governo e l'esposizione al «rischio Paese»

Un incontro quasi clandestino sull'isola di San Clemente a Venezia. È ripartito così, un paio di giorni fa, il dialogo tra governo e casse di previdenza privata. Un colloquio imperniato su un dato concreto: gli enti di previdenza privati investono gran parte del loro patrimonio nel sistema Paese. A rivelarlo è il primo rapporto Adepp: i conti, illustrati ai sottosegretari e ai parlamentari presenti, mostrano che il 62% dei patrimoni delle casse private della previdenza obbligatoria è già in Italia. Il dato rivela addirittura una sovraesposizione al rischio Paese rispetto ai principi di diversificazione dell'ortodossia finanziaria. La risposta del governo? Bravi, ma investite ancora e di più. Obiettivi possibili: investimenti sostenibili e a lungo termine nello sviluppo, nei servizi alla persona e alla collettività, nella green economy, nell'energia e nelle nano-biotecnologie. L'ostacolo? Secondo l'Adepp è il decreto sulle modalità di investimento in via di emanazione, un testo che rischia di ingessare tutto. Il tutto mentre un'altra legge, fatta per incentivare gli investimenti nell'economia reale, prevede soglie irraggiungibili per poter beneficiare del credito d'imposta previsto. Considerato che le Casse dei professionisti italiani, contano su un patrimonio complessivo 71,9 miliardi di euro, forse sarebbe meglio trasformare il dialogo in azioni concrete e rimuovere gli ostacoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia

4,3

Sì a Banco Bpm, la terza banca italiana

Obbligazionisti, rimborsi fino a 300 milioni